

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - PROVVEDIMENTO 5 luglio 2006: Determinazione, per l'anno 2006, del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. (Provvedimento n. 2443).

(Pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2006)

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' la soppressione della commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1999, con il quale sono state modificate, in attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni ministeriali relative alla costituzione e al funzionamento del fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1950 dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2001, recante modifica delle norme concernenti la costituzione ed il funzionamento del fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, stabilisce, fra l'altro, che il fondo di garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e' fissata annualmente con provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 2324 del 14 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2004, con il quale e' stata determinata la misura del contributo da versare al fondo di garanzia per l'anno 2005;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al fondo di garanzia per l'anno 2006;

Considerato che non vi sono elementi che giustifichino l'aumento, per l'anno 2006, della misura del predetto contributo gia' fissata per l'anno 2005 con il sopraindicato provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 2324 del 14 dicembre 2004;

Dispone:

Il contributo che gli aderenti debbono versare al fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 2006, e' fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2005.

Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2006

Il presidente:
Giannini

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.